

«Cash Pooling nazionale ed internazionale: Inquadramento contrattuale, tributario e operatività bancaria e aziendale»

PROFILI TRIBUTARI

- A) Il contratto di CP nazionale e internazionale*
- B) Gli interessi e le differenze cambi*
- C) La normativa sui prezzi di trasferimento*
- D) Criticità fiscali del CP*



Udine, 11 ottobre 2024

Sede Confindustria Udine - Palazzo dei Torriani.

Andrea Spollero – Partner Studio BRC Associati.

Il Contratto di CP Nazionale e Internazionale – Profili Fiscali

Caratteristiche e peculiarità del contratto di CP con rilevanza (anche) ai fini tributari:

- **Assenza dell'onere restitutorio;**
- **Reciprocità e dinamicità delle rimesse attive e passive;**
- **L'inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura del contratto.**

Tali imprescindibili caratteristiche concorrono unitariamente a qualificare l'accordo negoziale di *cash pooling* secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto tra società del gruppo (*Circolare protocollo N. 2011/2236/Strategie/UD del 5 agosto 2011 – Ministero Economia e Finanze*)

Diversamente la mancata concorrenza delle caratteristiche e peculiarità di cui sopra potrebbe, in alcuni casi, configurare forme tipiche o atipiche di prestito di denaro con i connessi effetti (anche) tributari (*Riss. 58/E/2002 e 194/E/2003*).

Esempio: Flussi unilaterali, stagnazione delle disponibilità in capo alla Master, coesistenza di conti con disponibilità liquide presso la consociata non inseriti nel CP e non regolati (Sent. Corte di Cassazione n. 1001/2024):

Gli interessi, le ritenute e le differenze cambi

Contabilizzazione – OIC 14/IAS 9

In linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l'OIC ha ritenuto che l'iscrizione in una voce aggiuntiva tra le «**Attività/Passività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**» fosse la più appropriata. Viene inoltre richiesta l'indicazione della controparte di gruppo, nella denominazione della voce, così da rendere trasparente il rapporto finanziario infragruppo.

Relazionare in merito ai flussi da CP in Nota Integrativa, art. 2427, n. 22bis del C.C..

Differenze Cambi:

Le singole rimesse se effettuate in valuta estera vengono contabilizzate nel conto di credito/debito da CP al cambio del giorno dell'operazione (flusso in entrata o uscita in dollari, yen, etc) e a fine anno (trattandosi di poste monetarie) il saldo adeguato al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (rilevazione perdita/utile su cambi «da valutazione» – irrilevanza fiscale – art. 110, comma 3 del TUIR).

Il saldo dell'eventuale c/c bancario MASTER in valuta viene anch'esso a fine anno adeguato al cambio di fine esercizio (rilevazione perdita/utile su cambi «da realizzo» – rilevanza fiscale – Assonime 24/2006 – AE Videoconferenza 18.05.2006).

Interessi:

La maturazione degli interessi deve essere certificata dalla società pooler/master nei termini previsti dalle condizioni contrattuali, con evidenza degli interessi attivi/passivi lordi (ante eventuale compensazione – art. 89, comma 7, del TUIR);

Gli interessi attivi e/o passivi maturati nell'ambito di un rapporto di CP non rilevano ai fini delle deducibilità ex art. 96 TUIR (ROL fiscale – Circ. AE n. 19/E/2009 e n. 11/E/2005);

La tassazione e deduzione degli interessi avviene al lordo, non sono ammesse compensazioni tra interessi attivi e passivi (in caso di registrazione contabile al netto è necessario apportare una variazione fiscale in aumento o diminuzione).

Ritenute su interessi:

Non si applicano le ritenute d'acconto sugli interessi erogati a società consociate nazionali;

Non si applicano le ritenute d'imposta sugli interessi erogati alle società consociate UE e EXTRA-UE, salvo l'adeguato scambio di informazioni tra Paesi (ex art. 26bis DPR 600/73 – Ris. AE 58/E/2002).

Va verificata la normativa estera in relazione all'applicabilità delle ritenute su interessi riconosciuti a consociate nazionali (eventuale richiesta di applicazione minori ritenute convenzionali) con recupero dell'eventuale ritenuta (ex art. 165 TUIR).

La normativa sui prezzi di trasferimento nel CP Internazionale

Principio Generale: L'art. 110, comma 7, del TUIR e (soprattutto) le Linee Guida Ocse sul Transfert Price suggeriscono che l'allocatione dei benefici ottenuti a seguito dell'ottimizzazione delle risorse e della riduzione dei costi bancari e di finanziamento, dovrebbero dipendere dal contributo di ciascun partecipante alla produzione di tali benefici.

E' essenziale inoltre esaminare i rischi economicamente significativi in capo ai soggetti coinvolti:

Il rischio di liquidità in un accordo di cash pool deriva dal disallineamento tra la scadenza dei saldi attivi e passivi dei membri del cash pool stesso. Assumere il rischio di liquidità associato a un cash pool richiede l'esercizio di funzioni di controllo al di là della mera compensazione delle posizioni creditorie e debitorie dei membri del pool di cassa.

Il rischio di credito si riferisce al rischio di perdita derivante dall'incapacità dei membri del cash pool con posizioni di debito a rimborsare i prelievi effettuati. Dal punto di vista del leader del cash pool, deve essere prevista una probabilità di subire perdite derivanti dall'insolvenza dei membri del cash pool con posizioni debitorie e tale da poterne sopportarne il rischio di credito.

Il Tasso di Interesse: Al fine di determinare un tasso d'interesse conforme all' arm's lenght principle (libera concorrenza), è necessario effettuare un'analisi di benchmarking su operazioni di finanziamento effettuate nel libero mercato. Tale approccio permette di individuare *loan* concessi a soggetti con rating simile a quello della *tested party* nella transazione intercompany in esame, selezionando, inoltre, per tipologia di strumento utilizzato, finalità, area geografica, ecc..

Nella situazione in cui i membri del gruppo multinazionale mantengono posizioni di debito e credito che, anziché funzionare come parte di un accordo di liquidità a breve termine, si consolidano a più lungo termine, sarebbe opportuno considerarle come un deposito a medio/lungo termine o un prestito a termine (impiego di capitale) ai fini del benchmark sul tasso di interesse da applicare.

La normativa sui prezzi di trasferimento nel CP Internazionale

Remunerazione del Leader: La ricompensa appropriata del leader del cash pool dipenderà dai fatti, dalle circostanze, dalle funzioni svolte, dai beni utilizzati e dai rischi assunti nella gestione dell'accordo di cash pooling. In generale, un leader di cash pool non svolge altro che una funzione di coordinamento.

Nel caso in cui il leader sovrintende alle operazioni che sono in realtà demandate, in parte, alla gestione dell'Istituto Bancario con il quale verrà sottoscritto il servizio di Pooling e che trasmetterà i report periodici senza particolari rischi, dato il livello di funzionalità così basso, la remunerazione del leader del cash pool potrebbe essere identificabile con quella di un fornitore di servizi c.d. «basso valore aggiunto».

In sintesi per una corretta remunerazione dei rapporti *Intercompany* derivanti dalla partecipazione ad un sistema di Tesoreria Accentrata (CPI), si dovrà tener conto per quanto concerne la determinazione:

A) degli interessi attivi e passivi:

- dei tassi applicati nel paese estero di stabilimento della consociata con riferimento a posizioni simili;
- del rischio liquidità in capo alla società *leader*;
- del rischio credito in capo alla società *participant* che utilizza fondi del gruppo;
- del beneficio che la società apporta al gruppo (flussi di cassa a disposizione delle necessità del gruppo).

In ogni caso i tassi attivi e passivi applicati all'interno del CP non potranno mai essere peggiorativi rispetto ai tassi che le società avrebbero ottenuto da soggetti indipendenti (sistema bancario).

B) del compenso al leader/pooler/master:

- del ruolo svolto se di mero coordinamento con il supporto delle banche;
- di eventuali attività di monitoraggio e/o controllo delle società partecipanti;
- altro.

Le criticità fiscali del CP

Attenzione: Contestazione della natura finanziaria del CP, con ricadute in termini di applicazione delle ritenute a titolo d'imposta a consociate estere, «indeducibilità» degli interessi passivi,;

Inoltre:

Attenzione la rinuncia al credito da CP nei rapporti con la consociata non determina un aumento del PNC ai fini ACE non essendo un credito «finanziario» (Risp. Interpello n. 396/2022);

Attenzione in caso di co-esistenza di crediti/debiti infragruppo (commerciali) e di flussi attivi/passivi da CP;

Attenzione per le società Holding (Pure o Industriali) obbligo di comunicazione saldo flussi all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari (Agenzia delle Entrate). Ai fini del rapporto di prevalenza non rileva il credito da cash pooling nei confronti della controllante – Risposta a Interpello n. 834/2021;

Attenzione obbligo di fatturazione degli interessi attivi maturati ed erogati, in esenzione Iva ex art. 10 del DPR 633/72 se Italia (NO pro-rata di indetraibilità se l'attività da cash pooling è accessoria – Cass. 16674/2024). Non imponibili art. 7 se erogati a soggetti esteri;

Attenzione applicazione delle regole sui Prezzi di Trasferimento anche al CP nazionale (Cass. n. 5859/2024).

Attenzione prima di implementare una qualsiasi struttura di cash pooling a livello internazionale è necessario assicurarsi che non vi siano impedimenti normativi in alcuni paesi (es: restrizioni ai trasferimenti di capitali all'estero; normativa su finanziamenti intercompany; normativa fiscale applicata che potrebbe scoraggiare il rientro dei capitali dall'estero specialmente negli stati dove è previsto un alto livello d'imposizione societaria sugli utili rimpatriati).

STUDIO BRC ASSOCIATI

Commercialisti ed Avvocati

Manzano - Via Pietro Zorutti 28

Udine - Piazza XX Settembre 23

Tel. 0432 754214

www.studiobrc.com

info@studiobrc.com



associati